

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Legge di stabilità 2021.

Art. 4

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive:

a) nella produzione di prodotti agricoli;

b) nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emaneazione di bandi che possono riguardare una o entrambe le categorie dei beneficiari di cui al comma 2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

5. I contributi sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati richiesti ed erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.

6. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.

7. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 10.000 euro e 150.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

9. Gli oneri stanziati per le finalità di cui al comma 2 sono considerati ai fini del calcolo dell'importo massimo previsto dall' articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).